

DELIBERAZIONE n. 38

Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 unità di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale “assistente amministrativo” (CCRL Comparto unico FVG - area non dirigenziale - area Regione) per effetto di procedura di stabilizzazione ex art. 11, comma 11, della legge regionale n. 31/2017 e s.m.i..

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di maggio si è riunito, mediante videoconferenza, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

			Pres.	Ass.
Cisilino	Eros	Presidente	X	
Casali	Gianluca	Componente		X
Maestra	Claudio	Componente	X	
Paron	Paolo	Componente	X	
Peterlunger	Enrico	Componente	X	

Revisore Unico dei Conti

		Pres.	Ass.
D'Alì	Giovanni	X	

Funge da verbalizzante il direttore dott. William Cisilino.

Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Eros Cisilino nella sua veste di Presidente.

In ordine all'oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane);

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l'art. 6, commi 66, 67 e 67 bis;

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana);

VISTO lo Statuto dell'ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare l'art. 9, comma 3, il quale prevede che *“Le assunzioni di personale, a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione sulla base della programmazione del fabbisogno del personale, nel rispetto delle disposizioni in materia di reclutamento nel pubblico impiego e compatibilmente con le disponibilità di bilancio. I posti vacanti nell'organico dell'Agenzia possono essere coperti anche mediante mobilità di dipendenti in servizio presso altre Amministrazioni pubbliche”*;

VISTO l'articolo 56, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024), secondo cui *“A decorrere dall'1 gennaio 2017, tra le amministrazioni del Comparto unico rientra anche l'Agenzia regionale per la lingua friulana (Arlef), di cui all'articolo 6, commi 66 e 67, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001); a decorrere da tale data al personale dell'Agenzia si applica la disciplina contrattuale prevista per il personale regionale”*;

VISTO l'articolo 6, comma 80, della Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), con cui sono state delegate all'ARLeF tutta una serie di nuove funzioni amministrative sugli “Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione” e sugli “Enti della minoranza linguistica friulana” di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale 29/2007;

VISTO altresì il Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana (PGPL) 2021-2025 approvato con D.P.Reg. 0179/Pres. del 26 ottobre 2021, il quale stabilisce nel dettaglio i compiti spettanti all'ARLeF in tema di politica linguistica e promozione della lingua friulana, in particolare individuando specifici progetti-obiettivo affidati all'Agenzia;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 1 del 31 gennaio 2022 avente ad oggetto *“Piano dei fabbisogni di personale e dotazione organica dell'ARLeF 2022-2024 e relativi documenti. Approvazione”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 226 del 18 febbraio 2022, con la quale è stata approvata la citata deliberazione n. 1/2022 del Consiglio di Amministrazione di questo Ente;

VERIFICATO che il surrichiamato Piano Triennale dei Fabbisogni di personale, tra l'altro, prevede quanto segue:

“1. di procedere, per l'anno 2022 e con decorrenza dal 1° marzo, con riferimento al personale di categoria non dirigenziale, all'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità C1 amministrativo economico, per una spesa, nell'anno 2022, al lordo degli oneri riflessi a carico ente e dell'IRAP di legge, pari a euro 32.000,00, mediante stabilizzazione di personale a tempo determinato per le finalità previste dalla normativa di cui al vigente comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 31/2017”;

ATTESO che, in virtù del disposto di cui all'art. 34-bis, comma 1, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Testo unico del pubblico impiego), le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 165/2001, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3 (amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali), l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende svolgere la procedura nonché le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 34-bis, comma 4, del citato D. Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni, decorsi 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra da parte del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in assenza di riscontro alla medesima, possono procedere all'avvio della procedura di assunzione per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale in eccedenza e collocato in disponibilità ai sensi del comma 2;

VISTA la comunicazione ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, inviata a mezzo Pec Prot. n. 640/2022 del 12/04/2022 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica Palazzo Chigi e alla Regione Autonoma F.V.G. – Servizio amministrazione personale regionale, afferente al posto di lavoro da ricoprire, appartenente alla categoria C, posizione economica C1, profilo professionale “Assistente amministrativo”, con indicazione di settore, livello, sede, titolo di studio (diploma di scuola media superiore) e specifiche idoneità e mansioni richieste;

VISTO altresì l'art. 33, comma 2, del precitato D. Lgs. n. 165/2001, in virtù del quale, le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

DATO ATTO che è stata effettuata, con esito negativo, la ricognizione annuale di situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale per esigenze funzionali o sulla base della situazione finanziaria dell'Ente di cui al surrichiamato art. 33, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;

DATO ATTO che anche nell'ambito del sistema integrato del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del F.V.G., la Regione ha comunicato – sulla specifica pagina web <https://compartounico.regione.fvg.it/personale-in-eccedenza.html> (aggiornata alla data odierna) – che “Al momento, non risultano dipendenti del comparto unico regionale collocati in disponibilità”;

CONSIDERATO che il vigente art. 11, comma 11, della legge regionale 4 agosto 2017, n.31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), come modificato dall'art. 9, comma 29, della

legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), ha previsto che le Amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, istituito dall'articolo 127 della legge regionale 13/1998, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono fino al 31 dicembre 2022, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possenga tutti i requisiti previsti dalla norma medesima;

TENUTO conto che dalla rilevazione e ricognizione compiuta a cura del Ragioniere dell'ARLeF in data 09 maggio 2022 – depositata in atti – è emerso che per la procedura di stabilizzazione in attuazione della succitata deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 1 del 31 gennaio 2022 recante il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2022-2024, è presente, alla data odierna, un solo dipendente – nella persona del dott. Marco Torresin (omissis) – il quale risulti in possesso dei seguenti requisiti, previsti dall'articolo 11, comma 11, della legge regionale n. 31/2017, come modificata dall'art. 9, comma 29, della legge regionale n. 13/2021, e più precisamente:

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cioè dopo il 28 agosto 2015) con contratti a tempo determinato presso questa amministrazione;
- b) sia stato reclutato, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, entro la data del 30 settembre 2022, alle dipendenze della amministrazioni del sistema integrato del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni e che consegua tale requisito in virtù di contratti di lavoro prorogati sino a tale data;

DATO atto che il predetto dipendente è pertanto l'unico candidato alla stabilizzazione a tempo indeterminato, in possesso contemporaneamente di tutti e tre i suindicati requisiti stabili dalla legge, a copertura del succitato posto in dotazione organica dell'ARLeF, già attualmente titolare di un contratto di lavoro subordinato, con questa Agenzia, a tempo determinato (dodici mesi decorrenti dal 1° gennaio 2022) e a tempo pieno e che il medesimo contratto sarà risolto consensualmente tra le parti, a far data dal 31 maggio 2022;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'attuazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP), come sopra riportato, provvedendo all'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno del predetto dipendente, con decorrenza dal 1° giugno 2022;

VISTA altresì la certificazione del Revisore unico dei conti dell'ARLeF, resa in data 30 maggio 2022, circa la sussistenza delle condizioni necessarie alla stabilizzazione del

personale precario dell'ARLeF e copertura finanziaria su base pluriennale degli oneri derivanti dalla nuova assunzione;

RITENUTO quindi di procedere, per l'anno 2022 e con decorrenza dal 1° giugno 2022, con riferimento al personale di categoria non dirigenziale, all'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 unità C1 amministrativo economico, per una spesa, al lordo degli oneri riflessi a carico ente e dell'IRAP di legge, pari a euro 22.000,00, che trova idonea copertura finanziaria negli appositi capitoli di spesa riferiti al personale dipendente di ruolo a tempo indeterminato, mediante stabilizzazione di personale precario per le finalità previste dalla normativa di cui al vigente comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 31/2017 e s.m.i.;

VISTI i vigenti Contratti collettivi di lavoro relativi allo stato giuridico ed economico del personale regionale Area non dirigenziale;

RICHIAMATO il vigente "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana";

VISTO il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160) (GU n.172 del 26.07.2011)*" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 recante "*Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti*";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'ARLeF;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 03/02/2022 di approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 22/12/2021 relativa all'adozione del bilancio annuale di previsione per l'anno 2022 e del bilancio pluriennale 2022-2024 e documenti collegati;

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

1. di porre in essere, per le motivazioni esposte in premessa, la procedura di stabilizzazione ai sensi del vigente articolo 11, comma 11, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, come modificato dall'art. 9, comma 29, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.1 unità di personale nella categoria C, posizione economica C1, profilo professionale assistente amministrativo, per la copertura del posto previsto dalla surrichiamata deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 1 del 31/01/2022, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 226 del 18/02/2022 esecutiva ai sensi di legge;

2. di autorizzare l'assunzione, con decorrenza dal 1° giugno 2022, del dott. Marco Torresin (omissis), con il profilo professionale di "Assistente amministrativo", Categoria C, posizione economica C1 del vigente C.C.R.L. del personale del Comparto unico F.V.G. – Area non dirigenziale – Area Regione F.V.G., a tempo indeterminato e a tempo pieno, ai sensi del comma 11, dell'articolo 11, della legge regionale n. 31/2017 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di dare atto che l'attuale contratto individuale di lavoro tra il dott. Marco Torresin e l'ARLeF, tutt'ora in essere, a tempo determinato e a tempo pieno, di cui al decreto del Direttore n. 306 del 28/12/2021, per dodici mesi decorrenti dal 1° gennaio 2022, sarà risolto consensualmente tra le parti, a far data dal 31 maggio 2022 (ultimo giorno di lavoro), terminando di dispiegare i suoi effetti alla data del 31 maggio 2022, facendo decorrere, in via continuativa, dal 1° giugno 2022, il nuovo rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno, per effetto della presente procedura di stabilizzazione ex art. 11, comma 11, della legge regionale n. 31/2017 e s.m.i.;
4. di demandare al Direttore dell'ARLeF l'adozione di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa l'assunzione della relativa spesa ed immissione e inserimento nei ruoli di spesa fissa, in via continuativa, a valere dal 01/06/2022, dei relativi emolumenti e competenze economiche riferite al sunnominato, ai fini dell'assunzione di che trattasi.

Il Direttore
dott. William Cisilino

Il Presidente
Eros Cisilino

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto attesta ai sensi dell'art. 4 del
Regolamento di contabilità dell'ARLeF la
regolarità contabile del provvedimento

IL RAGIONIERE
dott. Paolo Spizzo